



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO POLIZIA COMUNALE E
ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICHE
U.O. Attività Economiche e Turistiche
Ufficio Pubblici Esercizi - Via Girardini 22

Udine, 12/10/2007

N. LVR/59/2004 Fasc.

N. 18 ORD.

PI/A 0010893/2007

IL SINDACO

Premesso:

- che con proprie ordinanze n. 153/44739 del 14/07/1993 e n. 22/33461 del 28/02/2002 sono stati determinati gli orari di apertura delle attività di sala giochi, nonché di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- che all'epoca dell'adozione delle citate ordinanze è stata disposta una limitazione oraria nell'uso degli apparecchi da gioco rispetto ai minori di anni 14 durante il periodo scolastico, al fine di non favorire la pratica del gioco nei giovanissimi e di evitare la possibile mancata frequenza alle lezioni;
- che la disciplina degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità è stata più volte modificata, con frequenza annuale attraverso l'approvazione delle leggi Finanziarie;
- che l'art. 110, comma 6 del R.D. 18-06-1931, n. 773 definisce attualmente, apparecchi per il gioco lecito:

“a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.”

– Che l'art. 110, comma 7 R.D. 18-06-1931, n. 773 considera, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) *quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;*

b) *abrogata;*

c) *quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.”;*

– Che l'art. 110, comma 7-bis R.D. 18-06-1931, n. 773 prescrive che “ *Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.”;*

– Che l'art. 110, comma 8 R.D. 18-06-1931, n. 773 stabilisce che “ *L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. “;*

Rilevato che all'epoca di stesura dell'ordinanza n. 153/44739, non erano state ancora disciplinate le apparecchiature di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., che per espressa disposizione di legge sopravvenuta, sono vietate ai minori di anni 18 e quindi inaccessibili a minorenni in età scolastica obbligatoria;

Constatato altresì che un'estensione del divieto di uso degli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. da parte dei minori di anni 15, se non accompagnati da persone maggiorenni, è stata inserita dal Questore nella vigente tabella dei giochi vietati;

Considerato quindi che le attuali disposizioni, di legge e questorili, salvaguardano l'interesse pubblico per la cui tutela era stata adottata la limitazione oraria nell'uso degli apparecchi da gioco e che pertanto la stessa risulta ormai anacronistica e superata da maggiori tutele;

Ritenuto di conseguenza necessario coordinare le soprarrichiamate disposizioni e ridefinire gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 ed il D.P.R. n. 469 del 15/01/1987;

Visto il D.Lgs. 13/07/1994, n. 480 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 7 della L.R. 12/02/2003, n. 4;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 52 dello Statuto Comunale;

ORDINA

SALE GIOCHI (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti):

- l'orario massimo di apertura è fissato come segue:

APERTURA ore 10,00

CHIUSURA ore 01,00 del giorno successivo

- nel periodo estivo ed in coincidenza di festività può essere autorizzata la posticipazione dell'orario di chiusura fino alle ore 02,00.

ESERCIZI DI SALA GIOCHI CON ANNESSA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (esercizi di cui alla lett. b) - comma 1 - art. 67 L.R. 29/2005):

- l'orario di apertura e chiusura è determinato come segue:

APERTURA ore 10,00

CHIUSURA ore 01,00 del giorno successivo

- il limite massimo giornaliero di apertura è fissato in 12 (dodici) ore;

- l'apertura può essere attuata continuativamente oppure con una pausa intermedia, a scelta dell'operatore.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 110 COMMI 6 E 7 DEL T.U.L.P.S., NONCHÉ APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI:

- negli **esercizi commerciali** (negozi, artigiani, ecc.) i giochi possono essere attivati dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, indipendentemente dall'orario praticato dall'operatore commerciale;

- negli **esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.** (sale bingo, agenzie di scommesse, ecc.) i giochi seguono l'orario dell'attività principale esercitata nel locale;

- nei **pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e negli **alberghi** ed **esercizi similari** i giochi possono essere attivati dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo. Fanno eccezione i giochi di carte, dama, scacchi e altri giochi da tavolo (che non richiedono l'uso di apparecchi automatici o elettromeccanici) che possono essere praticati fino al normale orario di chiusura.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro, come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 4/2003.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Udine, nonché inviata a tutti gli uffici interessati, alle categorie economiche, ai sindacati ed organi di stampa, al fine di darne la migliore diffusione.

La stessa revoca e sostituisce integralmente le ordinanze sindacali n. 153/44739 del 14/07/1993 e n. 22/33461 del 28/02/2002.

IL SINDACO